

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' MONTANA ALTO E MEDIO METAURO E  
LA COOPERATIVA SOCIALE \_\_\_\_\_ PER LA GESTIONE DI SERVIZI  
SOCIO-SANITARI, ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella residenza della Comunità Montana in Urbania, avanti a me Dott. Elvio Massi, Segretario della Comunità Montana rogante il presente atto a norma dell'art. 8 della Legge 23/3/81 n.93, sono comparsi i Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in rappresentanza della Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro con sede ad Urbania (PU) c.f. 82004630412, di seguito denominata Amministrazione e Il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ quale legale rappresentante della società/cooperativa \_\_\_\_\_ di seguito denominata Cooperativa sede in \_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_;

**PREMESSO CHE**

- la Regione Marche con propria deliberazione n. 343 del 19/03/2012 ha adottato, ai sensi della L.r. n. 34/01 l'atto di indirizzo per l'affidamento, da parte delle amministrazioni pubbliche alle cooperative sociali/consorzi della Regione, di servizi socio-assistenziali ed educativi e per la fornitura di beni diversi e ha approvato il tariffario regionale e dei corrispettivi e gli schemi di convenzione tipo per la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi e per la fornitura di beni e servizi diversi;
- la Comunità Montana con propria deliberazione di Giunta Comunitaria n. 16 del 04/02/2014 ha attivato le procedura per l'affidamento in gestione servizi socio-educativo del Centro Francesca di Urbino. Triennio 01/06/2014-31/05/2017;
- l'Amministrazione con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ responsabile del procedimento, ha aggiudicato l'affidamento del servizio a .....
- che la Cooperativa ..... è/non è soggetta alla certificazione di cui all'art.7 della legge n. 55/90 e successive modificazioni;

**TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

L'Amministrazione affida alla Cooperativa \_\_\_\_\_ la gestione dei servizi indicati all'art. 1 del capitolato d'oneri parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegato, sottoscritto per accettazione e conservato agli atti d'ufficio.

**ART. 2**

La convenzione ha la durata di anni 3 (tre) con inizio dell'attività il 01/06/2014 e termine il 31/05/2017.

L'aggiudicataria è tenuta, in ogni caso, alla proroga del rapporto, nel rispetto delle vigenti normative, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, fino all'individuazione del nuovo contraente a seguito delle necessarie procedure per il nuovo affidamento del servizio.

**ART. 3**

La Cooperativa si impegna:

- 1) ad eseguire il servizio di cui all'articolo 1, nel rigoroso rispetto del capitolato e della offerta tecnica presentata in sede di gara del 08/04/2014 parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegata;
- 2) ad applicare ai propri operatori soci e non il contratto collettivo di lavoro in vigore per i lavoratori delle cooperative sociali, di dichiarare di aver recepito e depositato il regolamento per la disciplina del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 6 della legge 3/4/2001 n° 142, e a coinvolgere, attraverso un'adeguata opera di sensibilizzazione ed organizzazione, personale volontariato inteso come supporto e mai in sostituzione dei lavoratori;
- 3) a stipulare una apposita polizza assicurativa per una idonea copertura di eventuali danni che possono occorrere agli operatori della Cooperativa/Consorzio od essere provocati da terzi - R.C. - nello svolgimento delle attività previste nella presente convenzione;

- 4) a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto della convenzione;
- 5) ad organizzare la propria attività nell'ambito della convenzione sulla base di una programmazione periodica e di specifici piani di lavoro individuali, coerenti con le finalità connesse all'attività stessa. Tali modalità devono risultare da specifica e idonea documentazione conservata presso la Cooperativa/Consorzio e disponibile per le verifiche da parte del responsabile del procedimento appartenente all'Amministrazione.
- 6) a redigere e trasmettere al responsabile del procedimento appartenente all'Amministrazione ogni 6 mesi una relazione concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio, con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse.

#### **ART. 4**

L'Amministrazione si impegna a pagare la somma di Euro ..... quale corrispettivo annuo del servizio reso dalla Cooperativa, a presentazione di regolare fattura supportata, qualora prevista, da idonea documentazione.

L'Amministrazione è tenuta all'esercizio della vigilanza sull'andamento dell'attività oggetto della convenzione, al controllo dei risultati ed alla verifica della regolarità retributiva e contributiva.

In riferimento alla regolarità retributiva, la Cooperativa deve consegnare semestralmente al responsabile del procedimento appartenente all'amministrazione idonea documentazione da cui risulti l'applicazione integrale del contratto. Per idonea documentazione si deve intendere esclusivamente il verbale d'Accordo Sindacale siglato dalle parti.

In riferimento alla regolarità contributiva, la Cooperativa deve consegnare semestralmente al responsabile del procedimento, appartenente all'Amministrazione una attestazione di regolare versamento dei contributi rilasciata dalla sede INPS competente per territorio.

Le parti concordano che i corrispettivi determinati nella presente convenzione possono essere aggiornati annualmente su richiesta della cooperativa aggiudicataria del servizio, in base all'adeguamento degli indici ISTAT per quanto riguarda il costo orario.

#### **ART. 5**

Qualora durante la gestione del servizio, a suo insindacabile giudizio, l'Amministrazione dovesse verificare la necessità di integrare il servizio con ulteriori prestazioni e attività di natura complementare, potrà affidare le stesse, con atto formale, alla Cooperativa, purché il relativo costo non sia superiore al 20% del corrispettivo pattuito con la presente convenzione, nel rispetto dei tempi previsti all'art. 2.

#### **ART. 6**

Nel caso in cui l'Amministrazione dovesse rilevare che l'andamento del servizio convenzionato non è conforme alle prestazioni previste dal disciplinare allegato al presente atto sottoscritto dalle parti, l'Amministrazione stessa contesta l'inadempienza alla Cooperativa assegnando alla medesima un termine massimo di 15 giorni per fornire le proprie giustificazioni.

Qualora, ricevute le giustificazioni, l'Amministrazione non le ritenesse valide richiama la Cooperativa al rispetto degli obblighi sanciti dalla convenzione ovvero, nei casi più gravi, procede ad una formale diffida fissando un termine entro il quale la Cooperativa deve adeguarsi agli impegni assunti. Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione pronuncia unilateralmente la risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno.

#### **ART 7**

La convenzione è risolta con semplice dichiarazione di parte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno, nei seguenti casi:

- a) di mancato adempimento dagli obblighi di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'articolo 3;
- b) di grave inadempienza della Cooperativa tale da compromettere il buon risultato della gestione del servizio appaltato;
- c) di ritardi ingiustificati nel pagamento dei corrispettivi da parte dell'Amministrazione.

**ART. 8**

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto d'appalto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. T

**ART. 9**

La ditta aggiudicataria si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici), ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice" stesso. A tal fine l'aggiudicataria è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza del "Codice", la Comunità Montana ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, garantendone l'accessibilità all'indirizzo web. La violazione degli

**ART. 10**

La convenzione è risolta con semplice dichiarazione di parte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno, nei seguenti casi:

- a) di mancato adempimento dagli obblighi di cui ai punti 2 e 3 dell'articolo 3;
- b) di grave inadempienza delle Cooperativa tale da compromettere il buon risultato della gestione del servizio appaltato;
- c) di ritardi ingiustificati nel pagamento dei corrispettivi da parte dell'Amministrazione.

**ART.11**

Le spese contrattuali e di registrazione della convenzione sono a carico della Ditta appaltatrice.

**ART. 12**

La competenza a dirimere eventuali controversie tra l'Amministrazione e la Cooperativa è del Foro di Urbino - sede legale dell'Amministrazione - ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

**Art. 13**

La presente convenzione viene sottoscritta in carta libera ai sensi dell'art.17 del D.leg.vo 4/12/1997 n.460 e dell'art. 10 dello stesso D.leg.vo, essendo stipulata con la Coop. Sociale riconosciuta quale ONLUS.

A richiesta, io Segretario rogante, ho redatto il presente atto da me letto alle parti, insieme all'allegato contratto d'oneri, che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alle loro volontà ed in senso di accettazione lo sottoscrivono.

Per la Comunità Montana  
Alto e Medio Metauro  
Il Direttore area Servizi Sociali

Per la Cooperativa  
appaltatrice  
Il Legale Rappresentante

Il Segretario Rogante